



Associazione di Promozione Sociale
"puliamo TERLIZZI"
Via Santuario di Sovereto, 46
70038 TERLIZZI (BA)
C.F. 93456300727

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n.4 del 30/06/2021

Presenti (da foglio presenze):

Prima convocazione ore 18.30: presenti 4 su 35 soci ordinari iscritti (non valida);

Seconda convocazione ore 19.00: presenti 18 su 35 soci ordinari iscritti (valida).

Il giorno 30/06/2021, alle ore 19:00, presso l'Orto Urbano di Viale dei Giardini in Terlizzi, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "puliamo TERLIZZI" per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Francesco Paolo Barile, verbalizza il Sig. Vito Bisceglia.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione con le modalità previste dallo Statuto e la presenza di n° 18 soci su n° 35 soci iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare la modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore) ed al fine di iscrivere l'Associazione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'art. 66 del D.L. 77/2021 concede la proroga fino al 31/05/2022 di poter approvare le disposizioni inderogabili del D.lgs. 117/2017 con le maggioranze semplificate previste per l'assemblea ordinaria.

Con Atto Costitutivo e Statuto approvati dai soci fondatori in data 08/02/2015 si costituiva l'Associazione Puliamo Terlizzi, registrata presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 17/03/2015, successiva iscrizione all'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Puglia n.460/BA.

Il Presidente Barile procede con la lettura dello Statuto modificato. Al termine della lettura dello Statuto, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, la discussione si è concentrata sulla modifica di alcuni di essi e relativi emendamenti presentati da alcuni soci. Al termine viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante (ALLEGATO A).

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21:10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Verbalizzante

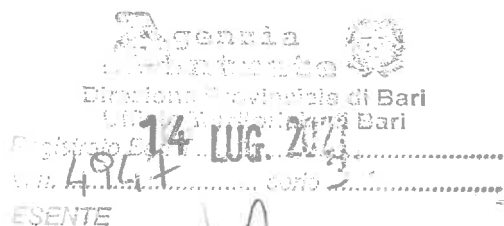
Vito Bisceglia

Vito Bisceglia

Il Presidente

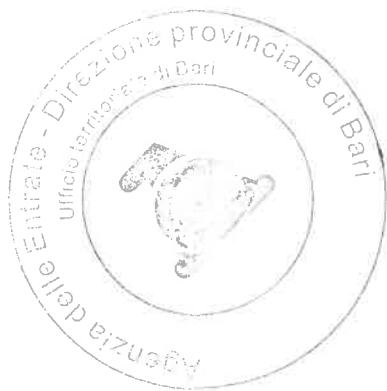
Francesco Paolo Barile

Francesco Paolo Barile



L'Incaricato (*)
Ugo COLAIANNI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE



FOGLIO PRESENZE VERBALE
ASSOCIAZIONE "PULIAMO TERLIZZI"
Assemblea dei soci n. 4 del 30-06-2021

N°Prog.	Tessera Socio N°	COGNOME	NOME	FIRMA
1	044	Auricchio	Pietro	
2	004	Barile	Francesco Paolo	Francesco Paolo Barile
3	020	Bisceglia	Vito	Vito Bisceglia
4	010	Cagnetta	Francesco	Francesco Cagnetta
5	035	Camporeale	Gianluca	Gianluca Camporeale
6	009	Cantatore	Gennaro	Gennaro Cantatore
7	029	Carlucci	Rocco Marco	
8	016	Chiapperini	Christian	
9	003	Chiapperini	Francesca	
10	037	Ciccolella	Cosimo Alberto	
11	018	De Candia	Antonella	Antonella de Candia
12	042	De Finis	Annamaria	
13	005	De Nicolo	Giuseppe Oronzo	
14	008	De Palma	Nicolò	
15	024	Dello Russo	Arianna	
16	041	Dello Russo	Flavia	
17	036	Di Bari	Roberta	Roberta Di Bari
18	031	Grossolino	Anna Maria	Grossolino Anna Maria
19	006	Guastamacchia	Agata	Guastamacchia Agata
20	019	Malerba	Angelica	Malerba Angelica
21	033	Marziale	Teresa	
22	030	Mazzone	Gabriella	
23	007	Memola	Tommaso	Socio escluso
24	043	Memola	Antonio	
25	026	Moretti	Pierpaolo	
26	014	Morgese	Sabrina	
27	017	Paradiso	Stefano	
28	013	Ruggieri	Stefano	
29	023	Saltarelli	Clelia	XALESSA PATRONS Clelia
30	012	Scagliola	Francesca	Francesca Scagliola
31	032	Tattoli	Saverio	Tattoli Saverio
32	027	Vitagliano	Francesco	DELEGATO A CARO O. CARLO G. Vitagliano
33	034	Vitariello	Costanzo	Vitariello Costanzo
34	028	Volpe	Giuseppe	
35	038	Zappatore	Daniela	
36	011	Zero	Maria	delega di Tommaso de Candia

Unión territorial
de la

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Puliamo Terlizzi APS”

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita, nel numero minimo di soci previsto dalla Legge, con sede in Terlizzi, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “Puliamo Terlizzi APS” in conformità al dettaglio dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

L'associazione “Puliamo Terlizzi APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente tra gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

FINALITA' E ATTIVITA'

ARTICOLO 3

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore della cittadinanza le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Promuovere la tutela, la salvaguardia, la conservazione, la valorizzazione, la fruizione, la conoscenza e la riscoperta del patrimonio naturale, rurale, archeologico, storico, artistico, culturale, folkloristico, antropologico, demo etnoantropologico ed enogastronomico del territorio del Comune di Terlizzi e di aree ad esso limitrofe.
- Promuovere la comunicazione, la sensibilizzazione, la formazione e l'educazione, nel suddetto territorio, tesa a sviluppare una cultura ed una conoscenza ecologica relativa alle problematiche e tematiche inerenti agli ambienti naturali, rurali ed antropici; una coscienza civica ed etica tesa ad un uso consapevole delle risorse naturali (rinnovabili e non) e ad una diminuzione dell'impatto ambientale delle attività antropiche.
- Favorire lo sviluppo di una coscienza civica in riferimento alla fruizione ed alla tutela dei Beni Comuni.

A tali scopi l'Associazione si ispira liberamente ai concetti di sviluppo sostenibile, comunicazione ecologica, partecipazione attiva o riferibili a qualsiasi teoria, metodologia o disciplina ritenute valide per il perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa. L'Associazione si propone infine di favorire il contatto e la collaborazione tra soggetti che possiedano conoscenze e competenze inerenti alle finalità perseguite dall'Associazione stessa, anche al fine di favorire occasioni ed opportunità di lavoro di giovani, associati e non. Si propone quindi come fulcro di una rete di esperti ed esperienze nei campi di interesse dell'Associazione stessa, da collegare ed utilizzare nella realizzazione delle sue iniziative.

L'Associazione ritiene che il perseguimento delle finalità suddette favoriscano uno sviluppo sostenibile del territorio e un miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.

L'Associazione ritiene inoltre che tali finalità possano favorire la formazione di una identità culturale in una regione, come la Puglia, che ha fatto della tutela, conservazione e valorizzazione del suo ricco patrimonio naturale e culturale una scelta strategica di lungo periodo.

Tutte le finalità istituzionali verranno perseguite nel rispetto dei valori e dei diritti umani, civili e sociali e nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti.

ARTICOLO 4

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- sensibilizzazione, comunicazione, informazione, divulgazione, educazione e formazione sulle tematiche di interesse dell'Associazione;
- Realizzazione di attività di pulizia, recupero e sistemazione di aree d'interesse pubblico anche con il coinvolgimento della cittadinanza;
- piantumazione di essenze arboree ed arbustive, gestione di aree verdi pubbliche, anche mediante concessione da parte dell'Ente pubblico;
- ricerca scientifica, tecnica, storica, archeologica, artistica, antropologica e sociologica, finalizzata ad acquisire ed approfondire le conoscenze nei campi di interesse dell'Associazione;

- promuovere la salvaguardia e la protezione di specie in via di estinzione e della biodiversità del territorio di riferimento;
- promuovere la salvaguardia e la protezione dei beni culturali del territorio di riferimento;
- svolgere attività di monitoraggio e segnalazione a riguardo dei principali fenomeni di inquinamento del territorio (abbandono incontrollato e combustione illecita dei rifiuti, uso o sversamento di sostanze nocive per gli ecosistemi);
- favorire ed incentivare il collegamento tra soggetti, strutture ed in genere risorse presenti nel territorio;
- promozione del territorio di riferimento dell'Associazione nel resto d'Italia ed in Paesi Esteri;
- gestione di strutture, aree e servizi -in proprio o in convenzione- destinate al conseguimento degli scopi sociali;
- sperimentazione di strumenti e metodi in materia di tutela, gestione e recupero dell'ambiente e del patrimonio storico-culturale;
- consulenze tecnico-scientifiche;
- attività nei campi della gestione dell'ambiente e del patrimonio storico-culturale;
- proposte di normative e regolamenti;
- promuovere la fruizione di aree di interesse naturalistico e culturale;
- favorire un approccio responsabile e consapevole con ambienti naturali e siti di interesse storico-culturale.
- elaborazione e gestione di progetti di natura turistica, economica, sociale, culturale, didattica, ambientale anche in collaborazione con terzi;
- collaborazione con soggetti pubblici e privati con finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- Aggregazione e collaborazione di e tra soggetti interessati ai temi trattati dall'Associazione

al fine di favorire la crescita culturale e professionale di associati e non;

- svolgimento di qualsiasi altra attività connessa ed affine al perseguimento delle finalità sociali.

Tutte le finalità e le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per il conseguimento delle finalità sociali e per lo svolgimento delle attività istituzionali,

l'Associazione si avvarrà degli strumenti di seguito indicati e di altri strumenti ritenuti validi ed idonei e che saranno esplicitati in apposito Regolamento redatto ed aggiornato dal competente organo associativo:

- promuovere, sostenere, realizzare e contribuire alla realizzazione di attività ricreative, culturali e turistiche;

- promuovere, sostenere, realizzare e contribuire alla realizzazione di campagne di informazione, sensibilizzazione e comunicazione;

- recuperare e riqualificare aree di interesse naturalistico e culturale;

- favorire la fruizione responsabile e consapevole di aree di interesse naturalistico e culturale;

- promuovere, sostenere, realizzare e contribuire alla realizzazione di iniziative editoriali, redazionali e multimediali (guide, atti, opuscoli, vademecum, periodici, pagine web, CD-ROM, DVD, ecc.);

- programmare, sviluppo, finanziamento ed esecuzione di progetti, studi e ricerche nel campo della tutela, conservazione, valorizzazione e gestione dell'ambiente e del patrimonio culturale;

- stipulare convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività dei singoli soci;

- progettare, promuovere, realizzare, organizzare, gestire, coordinare, sostenere, anche con

terzi, progetti di sensibilizzazione, comunicazione, informazione, educazione e formazione didattica, ambientale ed alla convivenza civile;

- promuovere, realizzare, organizzare, gestire, coordinare, sostenere, anche con terzi, corsi, seminari, convegni, conferenze, manifestazioni, concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, laboratori, workshop, mostre, mercati ed in genere eventi nei campi di interesse dell'Associazione;

- organizzare escursioni guidate in ambiente e visite guidate a musei, città, siti di interesse naturalistico, storico, archeologico, cantieri di scavo archeologico ed impianti produttivi;

- progettare, cartografare e realizzare, attrezzare e mantenere sentieri, percorsi ed itinerari in aree protette e non;

– realizzare segnaletica e cartellonistica escursionistica, didattica e turistica;

- progettare proposte turistiche;

- realizzare corsi, seminari ed iniziative di aggiornamento per insegnanti e professionisti;

- offrire consulenze a soggetti pubblici e privati;

- catalogare e schedare i beni naturali e culturali del territorio.

ARTICOLO 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

ARTICOLO 7

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il socio ammesso è tenuto al pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. È facoltà dell'aspirante socio, entro 60 giorni, di presentare ricorso all'assemblea.

L'assemblea prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ARTICOLO 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere

le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali e prendere visione dell'estratto conto bancario o del rendiconto di cassa previa richiesta al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno deve essere animato da spirito di solidarietà e correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni sul ricorso medesimo.

Qualora gli atti di indisciplina e/o i comportamenti scorretti non siano gravi o ripetuti, alla prima violazione il Consiglio Direttivo può deliberare un provvedimento di ammonimento scritto. Alla seconda violazione corrisponderà una delibera di esclusione.

Il consiglio Direttivo può altresì sospendere, con efficacia immediata dalla comunicazione, il socio che sia sospettato di aver tenuto una condotta contraria allo Statuto e ai Regolamenti interni all'Associazione, fino all'eventuale provvedimento di ammonimento o esclusione.

VOLONTARI

ARTICOLO 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato.

o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

ARTICOLO 13

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo ne gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

ARTICOLI 14

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ARTICOLO 15

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

ARTICOLO 17

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

ARTICOLO 18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri componenti il Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge il Presidente;
- elegge il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- elegge il Collegio dei Proviviri;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato

Entrate - Dir.

dal Consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

ARTICOLO 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente

per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Possono assumere cariche nel Consiglio Direttivo i soci che non occupano cariche istituzionali e non fanno parte di organi direttivi di partiti e movimenti politici. Pertanto, la carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi diverso organo di rappresentanza.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta incandidabilità e immediata decadenza del socio dalla carica associativa assunta nel Consiglio. In tal caso l'Assemblea dei soci provvederà ad eleggere il membro vacante solo nel caso in cui non ci sia un membro che subentri dall'elenco dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica sino al rinnovo programmato del Consiglio Direttivo.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel

Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ARTICOLO 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- dispone l'acquisto di beni e servizi, assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni. I singoli acquisti e retribuzioni qualora dovessero superare la soglia del 5% della liquidità finanziaria disponibile al momento della spesa, necessiteranno di apposito atto d'indirizzo dell'assemblea dei soci. In ogni caso il Direttivo è tenuto a comunicare ai soci ogni spesa sostenuta. La retribuzione dei singoli prestatori d'opera sarà commisurata e comunque non eccedente i limiti tabellari di categoria al lordo di tutti gli oneri dovuti;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

ARTICOLO 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare

l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

ARTICOLO 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

ARTICOLO 28

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 29

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.

117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



REVISORE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 31

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il Collegio dei Probiviri espleta una funzione di vigilanza sulle attività dell'associazione e, su richiesta dell'assemblea, la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 32

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei

proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ARTICOLO 33

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 34

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ARTICOLO 35

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 36

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

ARTICOLO 37

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni

dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

ARTICOLO 38

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

ARTICOLO 39

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

ARTICOLO 40

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Segretario Verbalizzante

V. Barile

Il Presidente

Francesco Paolo Barile

Francesco
Paolo Barile
15.11.2021
18:14:35
GMT+01:00



